

Statuto dello Studio Associato

# MeP - Mindfulness e Psicoterapia

Studio Associato di Andrea Bassanini e Barbara Stefania Comerci

[...]

## Statuto

### ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE

Lo studio Associato, come sopra costituito, in appresso indicato per brevità come “ MeP ”, viene denominato “studio di psicologia e psicoterapia, centro di formazione e ricerca”. L’indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dello studio Associato e dei singoli Associati, quando operino nell’ambito dello studio. Qualora un Associato venga sospeso dall’esercizio della professione o comunque si trovi in stato di incompatibilità allo svolgimento della professione, il relativo nominativo non potrà essere menzionato nella corrispondenza e negli atti.

### ART. 2 - SEDE

Lo studio ha sede in Milano, Via Amilcare Ponchielli n. 7.

### ART. 3 - OGGETTO SOCIALE

MeP ha per oggetto lo svolgimento in forma associata della professione degli Associati e più precisamente:

- percorsi di consulenza psicologica, psicoterapia e percorsi di pratica di consapevolezza Mindfulness, finalizzati alla cura e alla promozione del benessere psicologico, rivolti a singole persone, enti pubblici e privati, nell’ambito della Psicoterapia Cognitivo Comportamentale di Terza Generazione e dei suoi recenti e scientificamente fondati sviluppi;
- formazione e supervisione/intervisione clinica per psicologi, psicoterapeuti e psichiatri su tematiche legate alla Psicoterapia Cognitivo Comportamentale di Terza Generazione e alla Mindfulness in psicoterapia;
- formazione di operatori (medici, psicologi, assistenti sociali, educatori di comunità, operatori nelle professioni d’aiuto) che svolgono attività di consulenza nell’ambito di strutture pubbliche, oppure in ambito privato o nel volontariato sociale. Le attività di formazione sono, peraltro, estese a tutti i gruppi anche professionali (come insegnanti di scuole di ogni ordine e grado), per i quali abbia rilevanza la trattazione degli aspetti di cui ai punti sopra e sotto elencati;
- la collaborazione con tutti gli organismi istituzionali e non che abbiano come fine la regolamentazione dell’attività psicoterapeutica sulla base di adeguati titoli professionali a difesa dell’utenza e della dignità della disciplina psicologica;
- organizzazione di congressi, seminari, workshop e convegni, mirati all’approfondimento di varie tematiche psicologiche, psicoterapeutiche e di discipline collegate;
- svolgimento di attività pubblicistica e editoriale rispetto alle tematiche e alle discipline sopra descritte;

- svolgimento di ricerche cliniche e sperimentali nei campi sopra individuati, anche in collaborazione con Università, Enti di Ricerca pubblici e/o privati, mirate alla conduzione delle attività sopra descritte;

- svolgimento di qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale.

MeP ha altresì per oggetto, in via sussidiaria, l'acquisizione e la gestione dei mezzi necessari o utili per lo svolgimento dell'attività professionale degli Associati, al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni .

MeP potrà compiere, inoltre, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno necessarie e utili al raggiungimento dello scopo sociale.

Resta comunque esclusa dall'oggetto sociale e preclusa a MeP, qualsiasi attività d'impresa nonché ogni altra attività vietata dalla legge agli Associati (credito, assicurazione, ecc.).

MeP può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge e potrà quindi contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito.

#### **ART. 4 - ASSOCIATI - REQUISITI**

Gli Associati di MeP devono possedere i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio della loro professione.

Nei limiti e nei modi previsti dalla legge, possono essere ammessi a collaborare all'interno di MeP praticanti e altri collaboratori non subordinati.

È consentito agli Associati in possesso di partita iva autonoma continuare a svolgere professionalmente l'attività di consulenza, a patto che le loro prestazioni individuali non vengano svolte presso le strutture di MeP.

È viceversa fatto divieto all'Associato di partecipare ad altra Associazione professionale.

#### **ART. 5 - ATTIVITÀ DEGLI ASSOCIATI DELLO STUDIO**

Gli Associati svolgono la propria attività professionale conferendovi la propria opera. Le prestazioni d'opera degli Associati devono essere compiute da loro personalmente.

Quando ciò sia previsto dall'ordinamento professionale o dagli usi e non sia in contrasto con quanto specificamente precisato nel mandato, MeP può avvalersi di collaboratori esterni ovvero professionisti non soci, purché siano in possesso dei requisiti per poter svolgere l'attività di psicologo e psicoterapeuta o formatore o ricercatore.

MeP può altresì avvalersi di personale dipendente per svolgere l'attività di segreteria e coadiuvare l'attività organizzativa sia degli associati che dei collaboratori esterni.

I doveri di segreto e di riservatezza si estendono a tutti gli Associati, che devono operarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti.

Per effetto del conferimento d'opera, il risultato economico dell'attività professionale svolta dagli Associati nell'ambito dello studio fa capo allo stesso studio Associato.

Gli onorari relativi sono perciò automaticamente acquisiti da MeP, che provvede direttamente alla fatturazione.

Analogamente, tutti i costi sostenuti ed inerenti all'attività professionale svolta nell'ambito dello studio, sono a carico di MeP.

Spetta agli Associati il rimborso delle spese da loro sostenute a nome e per conto dello studio medesimo.



# MeP

MINDFULNESS E PSICOTERAPIA

## **ART. 6 - REGOLAMENTO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, l'attività degli Associati può essere disciplinata da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea degli Associati ai sensi del successivo art. 11.

In caso di variazione del regolamento, gli Associati dissenzienti possono recedere ai sensi dell'art. 18 del presente statuto, con un preavviso di 6 mesi.

## **ART. 7 - BENI E SERVIZI SOCIALI**

I beni e servizi destinati all'attività professionale vengono acquistati direttamente da MeP e sono a disposizione degli Associati per l'attività professionale comune.

L'Associato non può servirsi, senza il consenso di tutti gli altri Associati, dei beni e servizi dello studio per fini estranei a quest'ultimo.

## **ART. 8 - RAPPORTI CON I TERZI**

Il rapporto professionale intercorre direttamente tra i clienti ed il singolo Associato, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato.

Agli effetti patrimoniali, l'attività fa sempre capo a MeP. Vale quindi la responsabilità diretta dello studio, e, solo sussidiariamente, quella personale e solidale degli Associati, ai sensi dell'art. 2267 del codice civile.

Per le obbligazioni sociali rispondono, personalmente e solidalmente con lo studio, gli Associati che hanno agito in nome e per conto dello studio, con esclusione di ogni responsabilità degli altri Associati.

In caso di controversie con i clienti, le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico di MeP, che potrà rivalersi sull'Associato.

MeP dovrà stipulare a proprie spese adeguato contratto di assicurazione per la copertura di rischi professionali.

Nello svolgimento degli incarichi professionali gli Associati devono rendere nota la loro appartenenza allo studio.

Negli eventuali rapporti professionali intrattenuti a titolo individuale, l'Associato deve rendere nota al cliente la estraneità del rapporto rispetto a MeP.

Ogni Associato deve segnalare immediatamente agli altri Associati e ai terzi interessati, eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi relative all'assunzione e all'espletamento di incarichi.

## **ART. 9 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI - PRESTAZIONI GRATUITE**

Di regola, le prestazioni effettuate nell'ambito dello studio sono a titolo oneroso e il valore dei compensi viene determinato dal professionista che effettua la singola prestazione nel rispetto della tariffa a lui applicabile.

In deroga a quanto sopra previsto, possono essere effettuate a titolo gratuito le prestazioni a favore di parenti del singolo Associato o a favore di terzi, previa autorizzazione da parte degli altri Associati.

## **ART. 10 - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**

L'amministrazione dell'Associazione spetta disgiuntamente ad ognuno dei soci per l'ordinaria amministrazione, congiuntamente ad essi per la straordinaria amministrazione.

La rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi, anche per quanto riguarda l'assunzione degli incarichi professionali nonché in giudizio, spetta disgiuntamente ad ognuno dei soci.

#### **ART. 11 - ASSEMBLEA**

Le deliberazioni vengono assunte, con voto palese, all'unanimità degli Associati per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e l'ingresso di un nuovo associato. È necessaria invece la maggioranza assoluta computata in base alle quote di partecipazione, per deliberare:

- a) l'approvazione del rendiconto annuale, sia consuntivo che preventivo;
- b) la distribuzione degli utili dell'esercizio;
- c) su ogni altro argomento per il quale il presente statuto non richieda una specifica maggioranza;
- d) l'approvazione e la modifica del regolamento interno.

L'Assemblea può essere inoltre convocata ogni volta che un Associato lo ritenga opportuno.

Dello svolgimento dell'assemblea il presidente e il segretario redigono un verbale, che rimane presso lo Studio a disposizione di tutti gli Associati.

#### **Art.12 - FONDO DI DOTAZIONE**

Il Fondo di Dotazione è costituito dagli apporti effettuati, sia in sede di costituzione che successivamente dagli associati.

In sede di prima costituzione dello Studio, il Fondo di Dotazione sarà costituito con l'apporto esclusivo degli associati fondatori per la somma di Euro 300,00.

#### **ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre del corrente anno.

Entro quattro mesi dal termine di ogni anno, gli Associati procederanno alla formazione del rendiconto patrimoniale ed economico consuntivo.

#### **ART. 14 - UTILI E PERDITE**

In sede di approvazione del rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi dell'associazione.

Gli utili da attribuire al singolo Associato sono determinati in proporzione alle quote del fondo di dotazione.

Nella stessa misura saranno sopportate le eventuali perdite.

#### **ART. 15 - LIBRI SOCIALI**

Oltre alle scritture previste dalle normative civili e fiscali vigenti, lo studio può facoltativamente tenere il libro delle delibere sul quale riportare le delibere dell'assemblea e il regolamento.

#### **ART. 16 - IMPOSTE E RITENUTE**

Le imposte, tasse e contributi relativi all'attività professionale svolta in forma associata sono a carico dello studio, mentre le imposte e i contributi personali degli Associati restano a loro carico.

Le ritenute vengono imputate ai singoli Associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili.

#### **ART. 17 - DURATA - MODIFICAZIONI STATUTARIE**

La durata dello studio è fissata dal giorno d'oggi fino 31.12.2050 e potrà essere prorogata anche tacitamente a norma dell'art. 2273 c.c..

#### **ART. 18 - RECESSO**

Ogni Associato può recedere dallo studio dandone comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri Associati con preavviso di sei mesi.

In mancanza di tale preavviso, la dichiarazione di recesso avrà efficacia immediata.

Durante il periodo di preavviso, l'Associato recedente dovrà portare a termine le singole prestazioni in corso, nonché passare formali consegne delle pratiche del medesimo trattate senza indugio e comunque in modo da non arrecare danno alla clientela.

#### **ART. 19 - ESCLUSIONE E SOSPENSIONE**

Gli Associati possono essere esclusi dallo studio:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni sociali;
- perché l'Associato non ha ancora effettuato il proprio conferimento sottoscritto con il sopra citato atto costitutivo, in proporzione al fondo di dotazione di Euro 300 euro nonostante il termine concordato sia già scaduto e nonostante ripetuti solleciti inviati dallo studio associato tramite lettera raccomandata o PEC;
- per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'opera conferita, sia essa dovuta per sopravvenuta grave infermità o per comportamenti deontologicamente negligenti.

La sospensione di un Associato dall'esercizio della professione comporta la sospensione dei suoi diritti connessi al rapporto sociale.

Nel periodo di sospensione dell'Associato non è consentita la menzione dello stesso nella corrispondenza o negli atti di MeP.

#### **ART. 20 - DECESSO**

In caso di morte di uno degli Associati, gli altri dovranno liquidarne la quota agli eredi sulla base di una situazione patrimoniale riferita alla data del decesso. Entro sei mesi da tale data dovrà effettuarsi il pagamento agli eredi di una somma di denaro che rappresenti il valore della quota determinato in base alla suddetta situazione patrimoniale.

#### **ART. 21 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA**

In caso di recesso, inabilità o morte, all'Associato uscente o ai suoi eredi sarà riconosciuto dallo studio una indennità compensativa di ogni e qualsiasi suo diritto e ragione.

L'indennità sarà calcolata tenendo conto dei seguenti elementi:

- la quota di patrimonio di sua spettanza costituita da mobili, macchine, arredi ed immobili acquistati dallo studio in proporzione alle rispettive quote;
- le quote di utili non ripartite sulla base dell'ultimo bilancio annuale approvato, aumentate forfettariamente delle quote di utili relative all'esercizio in corso, comprendendo negli stessi gli onorari da riscuotere dai clienti a quella data, conteggiati pro - rata fino alla data dello scioglimento del rapporto associativo;
- la quota riferibile all'avviamento, calcolato avendo come base il volume d'affari. Nel l'ipotesi di recesso, la liquidazione di suddetta quota avverrà, al fine di verificare l'eventuale

clientela stornata allo studio, dopo 12 mesi dall'uscita dallo stesso. Se al termine di suddetto periodo l'importo risultante sia costituito da un debito nei confronti dello Studio tale importo sarà corrisposto nel termine di dodici mesi.

#### **ART. 22 - CESSIONE DELLA QUOTA**

L'Associato che intende cedere le proprie quote è tenuto a darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC agli altri Associati, che potranno esercitare il diritto di prelazione.

Nel caso in cui questi ultimi non esercitino tale diritto, si dovrà, di comune accordo tra le parti, individuare un professionista di gradimento degli altri Associati.

#### **ART. 23 - PATTO DI NON CONCORRENZA**

Nell'ipotesi di recesso o di collocamento a riposo, l'Associato si impegna a non sollecitare attivamente i clienti di MeP affinché lo seguano. L'Associato si impegna altresì a non porre in essere, anche di fronte ai terzi, atti che siano in concorrenza con lo studio e che possano indurre ad uno storno di clienti della stessa.

A tal fine MeP si impegna a comunicare alla propria clientela e ai suoi collaboratori, il suo recesso o collocamento a riposo.

#### **ART. 24 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

Lo studio Associato si scioglie per :

- scadenza del termine;
- impossibilità di conseguire il suo oggetto;
- volontà unanime dei soci;
- mancanza di pluralità degli associati, se nel termine di sei mesi questa non viene ricostituita.

Addivenendosi, per qualsiasi causa, allo scioglimento dello studio, la liquidazione è fatta da uno o più liquidatori, nominati con il consenso di tutti gli Associati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente.

Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Il bilancio, sottoscritto dal liquidatore o dai liquidatori e il piano di riparto, devono essere comunicati mediante raccomandata o PEC agli Associati e si intendono approvati se non sono stati impugnati nel termine di due mesi dalla comunicazione.

#### **ART. 25 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIATO USCITO E DEI SUOI EREDI**

In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente a un Associato, l'Associato uscente e i suoi eredi risponderanno per le obbligazioni sociali sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento ai sensi dell'art. 2290 c.c.

#### **ART. 26 - CONTROVERSIE**

Qualsiasi controversia nascente da o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, dovrà preliminarmente essere sottoposta a un procedimento di Mediazione presso un primario Organismo di Mediazione istituito presso l'Ordine degli Psicologi della Lombardia.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, verrà richiesta la nomina di un arbitro, su istanza, anche da un solo Associato, rivolta al Presidente del Tribunale di Roma.



# MeP

MINDFULNESS E PSICOTERAPIA

Il medesimo deciderà inappellabilmente regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e segg. del Codice di Procedura Civile.

## **ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Per quanto non espressamente previsto dai patti sociali o da diversi accordi, gli Associati convengono che i rapporti connessi al rapporto associativo vengano disciplinati dalla normativa vigente in materia di professioni intellettuali e, in quanto compatibile, di società semplice.